



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2855/2026

Oggetto: REGOLAMENTO (UE) N. 1157/2024, D.M. N. 370/1998. FENICE S.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI DI CUI ALLA NOTIFICA N. IT2126001739I. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 129,11.

In data 30/09/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

il Regolamento (UE) n. 1157/2024 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti e recante abrogazione del Regolamento (UE) n. 1013/2006, e in particolare le disposizioni relative alla procedura di notifica e alla garanzia finanziaria con particolare riferimento agli articoli 4 e 7 concernenti rispettivamente le condizioni per l'efficacia della spedizione e la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1290/2025 della Commissione del 2 luglio 2025 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti necessari per l'interoperabilità tra il sistema centrale di trasmissione e scambio per via elettronica di informazioni e documenti relativi alle spedizioni di rifiuti e altri sistemi o software, nonché altri requisiti tecnici e organizzativi necessari per l'attuazione pratica della trasmissione e dello scambio di informazioni e documenti per via;

la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera dei rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, ratificata dall'Italia con L. 18 agosto 1993, n. 340, e successive



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

modifiche, cui il Regolamento (UE) 2024/1157 dà attuazione nell'ordinamento unionale;

il D.M. 3 settembre 1998, n. 370, recante le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

il D.M. 22 dicembre 2016 recante "Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e in particolare l'art. 46 che trasferisce alle Province le suindicate competenze;

Dato atto che il Regolamento (UE) n. 1157/2024 dispone, all'articolo 27, che le informazioni e la documentazione di interesse del Regolamento sono trasmesse e scambiate per via elettronica, tramite la piattaforma del sistema centrale creato dalla Commissione Europea e denominato Digital Waste Shipment System (DIWASS);

Vista la documentazione presentata sulla piattaforma DIWASS, in data 08/07/2026, da Fenice S.r.l. ed assunta al protocollo con n. 42058 del 08/07/2026, con cui è stata presentata la notifica n.IT2126001739i relativa alla spedizione di 10.000 tonnellate di rifiuti classificati con codice EER 170503* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose, prodotti da IREOS S.p.A. con sito di partenza presso il cantiere Bivio Corvi, Via Chiaravagna, Genova Borzoli e sito di destino presso l'impianto di Rhiem & Sohn GmbH & Co. KG Deponie, Luxembourger Str. 2a - D 50374, Erftstadt (Repubblica federale di Germania), per le operazioni D1;

Considerato che tale documentazione costituisce il dossier di notifica n. IT2126001739i di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1157/2024 e ss.mm.ii. e che è stata allegata attestazione dell'avvenuto pagamento tramite PagoPA (del 24/06/2026) dell'importo di € 129,11 dovuto alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per il rilascio dei modelli di notifica e movimento e per le attività di sorveglianza e controllo, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Preso atto che tale notifica riguarda la spedizione di complessive 10.000 tonnellate di rifiuti classificati con codice EER 170503* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose, prodotti da IREOS S.p.A. con sito di partenza presso il cantiere Bivio Corvi, Via Chiaravagna, Genova Borzoli e sito di destino presso l'impianto di Rhiem & Sohn GmbH & Co. KG Deponie, Luxembourger Str. 2a - D 50374, Erftstadt (Repubblica federale di Germania), per le operazioni D1;

Considerato che

con nota prot. n. 44443 del 17/07/2026, caricato in pari data sulla piattaforma DIWASS, è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione al trasporto transfrontaliero di rifiuti di cui alla notifica n. IT2126001739i;

con la suddetta nota è stato comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma (art. 9, comma 1, Regolamento (UE) n. 1157/2024 e ss.mm.ii.) entro 30 giorni dalla data di trasmissione della data di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

conferma di ricevimento della notifica n. IT2126001739i da parte dell'Autorità competente di destinazione;

- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con la stessa nota è stato precisato altresì che:

- il dossier di notifica è pervenuto integralmente in originale tramite DIWASS ed assunto al protocollo con n. 42058 del 08/07/2026;
- sarebbero stati richiesti chiarimenti/integrazioni alla documentazione già presentata;
- una volta pervenute le integrazioni, se congrue rispetto a quanto richiesto, si sarebbe proceduto alla trasmissione del dossier di notifica aggiornato all'autorità competente di destinazione e alle varie autorità di transito interessate;
- la Città Metropolitana avrà quindi 30 giorni di tempo dalla data in cui l'Autorità competente di destinazione dà informazione che la notifica n. IT2126001739i è stata debitamente completata per prendere una delle decisioni previste dal regolamento (rilascio dell'autorizzazione con o senza condizioni, obiezione alla spedizione o non autorizzazione della notifica);
- i tempi del presente procedimento sono comunque sospesi fino alla data in cui l'Autorità competente di destinazione darà informazione che la notifica n. IT2126001739i è stata debitamente completata, data da cui decorreranno i 30 giorni sopra citati;

Viste

la suddetta nota con cui si sono sospesi i termini con contestuale richiesta di integrazioni al Dossier di notifica trasmesso in data 08/07/2026;

la documentazione caricata sulla piattaforma DIWASS in data 17/07/2026, assunta al protocollo con n. 44688 del 20/07/2026, con cui sono state trasmesse le integrazioni richieste;

Atteso che

in data 22/07/2026 è stata confermata, mediante la piattaforma DIWASS, la corretta compilazione del dossier di notifica, operazione registrata al protocollo con n. 45336 del 22/07/2026;

con nota protocollo n. 46033 del 24/07/2026 è stata trasmessa all'Autorità competente di destinazione (Repubblica Federale di Germania – Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße) e all'Autorità competente di transito (Confederazione Svizzera – UFAM Sektion Altlasten und Industrieabfälle) copia della notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti n. IT2126001739i;

la stessa è stata trasmessa anche via e-mail in data 27/07/2026;

Preso atto che

con nota pervenuta via e-mail ed assunta al protocollo con n. 46349 del 27/07/2026, caricata anche sulla piattaforma DIWASS, l'Autorità competente di destinazione ha trasmesso una richiesta di integrazioni;

con nota pervenuta via e-mail ed assunta al protocollo n. 47966 del 03/08/2026 la Società ha



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

chiesto all'Autorità competente di destinazione una proroga per adempiere alla suddetta richiesta;
con nota pervenuta via e-mail ed assunta al protocollo con n. 47972 del 03/08/2026 l'Autorità di destinazione ha concesso la proroga richiesta;

con nota assunta al protocollo n. 48853 del 06/08/2026 Fenice S.r.l. ha chiesto a Città Metropolitana di Genova, quale Autorità competente di spedizione, di verificare, tramite le altre autorità competenti italiane, l'esistenza di impianti in Italia idonei al ritiro del rifiuto oggetto di notifica e di comunicarne gli esiti all'Autorità competente di destinazione;

con nota protocollo n. 50802 del 18/08/2026 Città Metropolitana di Genova ha contattato le altre autorità competenti italiane al fine di verificare quanto richiesto. A tale nota non sono seguiti riscontri positivi;

con nota prot. n. 53308 del 01/09/2026, trasmessa anche tramite e-mail in pari data, Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'Autorità competente di destinazione e alla Società gli esiti di cui sopra;

con nota pervenuta via e-mail ed assunta al protocollo con n. 55142 del 10/09/2026 Fenice S.r.l. ha riscontrato la richiesta di integrazioni formulata in data 27/07/2026 da parte dell'Autorità competente di destinazione; tale documentazione è stata caricata sulla piattaforma DIWASS in data 10/09/2026;

con nota pervenuta via e-mail in data 16/09/2026, assunta al protocollo con n. 56271 del 16/09/2026, la Repubblica Federale di Germania – Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße ha comunicato, in qualità di Autorità competente di destinazione, che la notifica n. IT2126001739i risultava debitamente completata; tale informazione è stata inserita in pari data sulla piattaforma DIWASS;

con la stessa e-mail, la Repubblica Federale di Germania – Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße, ha inviato l'autorizzazione contenente condizioni specifiche alla spedizione n.IT2126001739i, valida fino al 02/08/2027; tale informazione è stata inserita in pari data sulla piattaforma DIWASS;

Preso atto che

l'Autorità competente di transito UFAM (Ufficio Federale Ambiente - Confederazione Svizzera) ha dato il tacito consenso al transito relativo alla notifica n.IT2126001739i (come risulta dal documento inserito nel fascicolo informatico in data 17/08/2026);

le informazioni sono state inserite sulla piattaforma DIWASS da parte di Città Metropolitana di Genova per conto dell'Autorità competente di transito, che non utilizza tale piattaforma; per la precisione, in data 16/09/2026 è stata inserita la conferma relativa alla corretta compilazione del dossier di notifica e in data 22/09/2026 è stato inserito il tacito consenso alla suddetta notifica;

Dato atto che

la notifica presentata risulta debitamente compilata ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1157/2024;

il notificatore ha presentato dichiarazione che costituirà adeguata garanzia finanziaria, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come previsto dall'art. 5, comma 8, terzo capoverso e dall'art. 7, comma 8, del Regolamento (UE) n. 1157/2024;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

non sono stati rilevati, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1157/2024, motivi di obiezione alla spedizione di rifiuti in oggetto;

Atteso che Città Metropolitana di Genova provvederà all'approvazione della garanzia finanziaria costituita secondo quanto indicato dal D.M. 370/1998 e dal Regolamento (UE) n. 1157/2024;

Ritenuto opportuno fissare, oltre ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1157/2024, ulteriori condizioni specifiche;

Atteso che Fenice S.r.l. risulta essere inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio c.d. "White List", previsto dalla Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 e dalla L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, della Prefettura di Milano attualmente in fase di aggiornamento;

Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Vista la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 59343 del 30/09/2026;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Silvia Versari, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Atteso altresì che

per il presente atto non è previsto l'obbligo di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il presente atto verrà caricato sulla piattaforma DIWASS;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

A) di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, Fenice S.r.l., ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1157/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dalla data del presente provvedimento fino al 02/08/2027, alla spedizione di cui alla notifica n. IT2126001739i, relativa al trasporto transfrontaliero di 10.000 tonnellate di rifiuti classificati con codice EER 170503* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose, prodotti da IREOS S.p.A. con sito di partenza presso il cantiere Bivio Corvi, Via Chiaravagna, Genova Borzoli e sito di destino presso l'impianto di Rhien & Sohn GmbH & Co. KG Deponie, Luxembourger Str. 2a - D 50374, Erftstadt (Repubblica federale di Germania), per le operazioni D1, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate:

1. l'ultimo trasporto dovrà essere completato entro e non oltre il 02/08/2027;
2. una copia digitale o, se non fosse possibile, cartacea, del documento di notifica dovrà accompagnare ogni trasporto di rifiuti unitamente alla presente autorizzazione e al documento di movimento;
3. prima di ogni spedizione il notificatore dovrà accertarsi che il relativo viaggio sia coperto da idonea garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1157/2024 e dal D.M. 370/1998, ed approvata da Città Metropolitana di Genova;
4. prima di ogni spedizione il notificatore dovrà accertarsi di aver adempiuto al pagamento, effettuato tramite PagoPA, del contributo per il rilascio dei modelli di notifica e movimento e per le attività di sorveglianza e controllo previste dal D.M. 370/1998. Di tale pagamento dovrà essere data informazione a Città Metropolitana di Genova;
5. prima di ogni spedizione il notificatore dovrà accertarsi che i rifiuti siano conformi alle specifiche dell'impianto di destinazione e che quest'ultimo sia in grado accettarli direttamente;
6. nel caso in cui i rifiuti dovessero essere respinti dal destinatario perché non conformi alle condizioni di accettazione, o se il trasferimento non potesse essere portato a termine come previsto per altri motivi, il notificatore dovrà riprenderli in carico dando informazione alla Città Metropolitana di Genova;
7. il notificatore dovrà garantire che tutte le parti coinvolte nell'attuazione della notifica completino e compilino correttamente il documento di accompagnamento;
8. eventuali modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni indicate nella presente spedizione dovranno essere comunicate immediatamente alle autorità competenti interessate nonché al destinatario, a cura del notificatore, prima che abbia inizio la spedizione per valutare se ricorrano le condizioni o meno per la presentazione di una nuova notifica secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1157/2024 e



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

ss.mm.ii.;

9. non potranno essere utilizzati vettori diversi da quelli autorizzati con il presente atto, l'eventuale utilizzo di subappaltatori richiede l'approvazione preventiva delle Autorità competenti;
10. il notificatore dovrà provvedere a verificare:
 - che i vettori siano muniti di autorizzazioni e di assicurazioni di responsabilità civile in corso di validità;
 - che l'impianto di recupero finale sia munito di autorizzazione in corso di validità;
11. gli obblighi di informazione relativi ai singoli viaggi sono a carico del notificatore e dell'impianto di destinazione anche riguardo alle Autorità competenti che non utilizzano la piattaforma DIWASS. Pertanto, tali comunicazioni vanno effettuate sia tramite la suddetta piattaforma sia tramite la modalità richiesta da parte delle Autorità competenti che non utilizzano la stessa;

B) di allegare al presente atto:

- elenco trasportatori;
- elenco itinerari;

C) di introitare la somma di € 129,11 versata da Fenice S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

INVIA

copia della presente autorizzazione a:

- Fenice S.r.l.;
- Autorità competenti di destinazione e di transito;

RICORDA

che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1157/2024, l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è regolarmente autorizzata al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, come stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto Regolamento;

che in caso di spedizione in assenza di idonea copertura finanziaria, la stessa costituisce una spedizione illegale di rifiuti;

che Città Metropolitana di Genova dovrà essere messa in copia nelle comunicazioni riguardanti gli obblighi di informazione relativi ai singoli viaggi trasmessi alle Autorità competenti non aderenti al DIWASS;

che la presente autorizzazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 1157/2024 e ss.mm.ii. e non esonera, pertanto, il notificatore dal conseguimento di ulteriori autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessari in virtù di disposizioni di rango internazionale, comunitario e nazionale attualmente in vigore;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

che deve essere ottemperato quanto indicato all'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1157/2024 e ss.mm.ii., circa gli obblighi del notificatore dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione;

che tutti i soggetti interessati dalla presente notifica dovranno regolarmente aggiornare la piattaforma DIWASS per quanto di relativa competenza;

che le informazioni relative alle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) n. 1157/2024 e ss.mm.ii. dovranno essere registrate, con analoghe modalità, sul sistema informatico di raccolta dati SISPED accedendo al sistema mediante inserimento delle credenziali rilasciate al medesimo da questa Autorità competente.

Si specifica che questa autorità si riserva il diritto di sospensione e/o di revoca della presente autorizzazione in caso di mancato rispetto delle condizioni o di violazioni delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, qualora accerti che si sia venuta a configurare una o più ipotesi di cui all'art. 9, comma 7, del Regolamento (UE) 1157/2024 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, tutte le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 e ss.mm.ii., ove applicabili.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e caricato sulla piattaforma DIWASS.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 14 giorni dalla data del 16/09/2026 in cui si è avuta informazione da parte della Autorità competente di destinazione del fatto che la notifica è stata debitamente completata.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**